

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SEGNANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1973

Interpretazione autentica della legge 28 marzo 1968, n. 423, riguardante l'esenzione dall'imposta sul consumo dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione di edifici di culto

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 marzo 1968, n. 423, ha concesso l'esenzione dalle imposte comunali di consumo per i materiali impiegati nella costruzione, riparazione e manutenzione di edifici di culto aperti al pubblico.

Tale esenzione era stata già riconosciuta dal Ministero delle finanze con circolare numero 5522 del 9 giugno 1933, emanata in applicazione del disposto dell'articolo 318 del regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138; la interpretazione di detto Ministero non fu però condivisa dall'Autorità giudiziaria, per cui si rese necessario il provvedimento legislativo sopra citato.

Nella discussione alla Camera dei deputati (seduta del 6 marzo 1968 della VI Commissione) fu presentato un emendamento, fatto proprio dal relatore, secondo il quale, riallacciandosi senza soluzione di continuità alle precedenti disposizioni, l'esenzione in oggetto veniva espressamente dichiarata applicabile nei confronti di tutti i rapporti tributari non divenuti comunque definitivi alla data dell'entrata in vigore della legge di esenzione.

Tale emendamento fu, peraltro, ritirato, avendo dichiarato il Sottosegretario di Stato alle finanze dell'epoca, in rappresen-

za del Governo, che l'Amministrazione avrebbe « definito i casi pendenti alla luce della normativa indicata nella proposta ».

L'assicurazione data, oltre che nelle intenzioni del legislatore, trova, in massima parte, anche legittima conferma nell'articolo 39 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, secondo il quale « la imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie » (fra le quali sono da comprendersi, ovviamente, gli edifici di culto) « si riscuote in base al computo metrico e mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato ».

Ciò non di meno, sono affiorati dubbi, che tuttora sussistono, sulla possibilità di seguire, in ogni caso, per i rapporti non definiti, il punto di vista del rappresentante del Governo.

Allo scopo pertanto di evitare contestazioni giudiziarie, con gravi danni economici sia per i Comuni che per le Amministrazioni degli edifici di culto, e tenuti presenti gli intendimenti come sopra espressi in relazione soprattutto agli scopi sociali e morali che la legge del 1968 si è proposta, si ravvisa l'opportunità di sottoporre all'approvazione del Parlamento il seguente disegno di legge avente carattere esclusivamente interpretativo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'esenzione dall'imposta comunale sul consumo dei materiali impiegati per la costruzione, riparazione e manutenzione degli edifici di culto aperti al pubblico, prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 423, si intende concessa anche per i materiali posti in opera prima dell'entrata in vigore di detta legge, sempre che i relativi rapporti tributari non siano stati nel frattempo definiti.